COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.9.2025
COM(2025) 498 final2
Downgraded on 4.11.2025

2025/0279 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito all'importo e alle modalità del contributo finanziario del Regno Unito ai sistemi informativi per il trasporto su strada gestiti dall'Unione e che modifica la decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La Commissione propone che il Consiglio stabilisca la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada, istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), per quanto riguarda l'importo e le modalità del contributo finanziario del Regno Unito ai sistemi informativi per il trasporto su strada gestiti dall'Unione e che modifica la decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Il comitato specializzato per il trasporto su strada

Il comitato specializzato per il trasporto su strada è un organo istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera o), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. A norma dell'articolo 468, paragrafo 5, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nonché dell'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 14, e sezione 2, articolo 7, paragrafo 6, dell'accordo, al comitato specializzato per il trasporto su strada è conferito il potere di adottare decisioni in merito alle modalità finanziarie relative agli scambi di informazioni nell'ambito dell'attuazione del titolo relativo ai trasporti su strada dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ("decisione prevista").

2.2. L'atto previsto del comitato specializzato per il trasporto su strada

Obiettivo principale della decisione prevista è stabilire l'importo e le modalità del contributo finanziario del Regno Unito ai sistemi informativi per il trasporto su strada utilizzati nell'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, gestiti dall'Unione.

L'importo e le modalità del contributo finanziario del Regno Unito al modulo per la dichiarazione di distacco nel settore dei trasporti su strada del sistema di informazione del mercato interno dell'UE (IMI) sono stati stabiliti nella decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada[1].

È attualmente previsto, nell'ambito di una proposta separata di decisione del Consiglio, l'utilizzo dei registri europei delle imprese di trasporto su strada (ERRU) per lo scambio di alcune informazioni di cui all'allegato 31, parte A, sezione 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Il sistema ERRU è gestito dalla Commissione. Il sistema ERRU è stato istituito quando il Regno Unito era ancora uno Stato membro dell'Unione. Pertanto il Regno Unito ha partecipato ai costi di sviluppo del sistema ERRU in quanto Stato membro dell'Unione. Il Regno Unito dovrebbe tuttavia contribuire ai costi operativi e di manutenzione annuali di ERRU, usando il criterio di ripartizione di cui all'articolo 714

[1] Decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 21 novembre 2022, concernente le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) da parte del Regno Unito, la partecipazione del Regno Unito alla cooperazione amministrativa di cui all'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nonché l'importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito dovrà versare al bilancio generale dell'Unione a concorrenza dei costi generati dal suo utilizzo dell'IMI, GU L 75 del 14.3.2023, pag. 26.

dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Il Regno Unito dovrebbe inoltre versare una quota di partecipazione pari al 4 % del suo contributo operativo e di manutenzione.

Al fine di semplificare le procedure amministrative e tenendo conto degli importi in questione, si propone di fatturare al Regno Unito un pagamento annuale unico corrispondente al suo contributo annuale ai sistemi informativi per il trasporto su strada nell'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione che sono gestiti dall'Unione, attualmente costituiti dal modulo per la dichiarazione di distacco nel settore dei trasporti su strada dell'IMI e del sistema ERRU. Le modalità del contributo annuale unico sia per l'IMI che per il sistema ERRU sono oggetto della presente proposta. È pertanto necessario modificare anche la decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada al fine di trasferire le modalità del contributo finanziario del Regno Unito relative al modulo per il distacco su strada dell'IMI nella decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada di cui all'allegato della presente proposta.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione dell'Unione dovrebbe pertanto essere quella di sostenere l'adozione di una decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada, in linea con il progetto di decisione accluso alla proposta.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

La decisione che il comitato specializzato per il trasporto su strada è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica dei trasporti.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 91 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

La decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada dovrebbe essere pubblicata, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2025/0279 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito all'importo e alle modalità del contributo finanziario del Regno Unito ai sistemi informativi per il trasporto su strada gestiti dall'Unione e che modifica la decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio ed è entrato in vigore il 1º maggio 2021.

(2) L'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede diversi casi in cui il comitato specializzato per il trasporto su strada deve decidere in merito alle modalità di scambio di informazioni tra le autorità competenti di ciascuna parte in relazione al trasporto di merci su strada nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(3) In primo luogo l'allegato 31, parte A, sezione 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede un sistema di scambio di informazioni relative al distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) dell'Unione. Tale sistema è gestito dalla Commissione europea e le modalità tecniche di tale scambio di informazioni sono stabilite nella decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada[2]. Il contributo del Regno Unito ai costi di sviluppo del modulo per la dichiarazione di distacco per il trasporto su strada dell'IMI è stato versato nel 2022, conformemente all'articolo 5,

[2] Decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 21 novembre 2022, concernente le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) da parte del Regno Unito, la partecipazione del Regno Unito alla cooperazione amministrativa di cui all'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nonché l'importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito dovrà versare al bilancio generale dell'Unione a concorrenza dei costi generati dal suo utilizzo dell'IMI (GU L 75 del 14.3.2023, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/578/oj).

paragrafo 2, della decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada.

(4) In secondo luogo, l'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 14, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede che le parti si scambino informazioni, tra l'altro, in merito alle infrazioni gravi commesse dagli operatori nell'altra parte. Le modalità dello scambio di informazioni sono oggetto di una posizione distinta dell'Unione definita nella decisione (UE) 2025/XXXX del Consiglio[3]. A tal fine sono utilizzati i registri europei delle imprese di trasporto su strada (ERRU), gestiti dalla Commissione europea. Il Regno Unito ha partecipato ai costi di sviluppo del sistema ERRU in quanto Stato membro dell'Unione.

(5) L'articolo 714 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che anche la partecipazione del Regno Unito a programmi e attività dell'Unione, o a parti di essi, deve essere subordinata a un contributo finanziario annuale.

(6) Sebbene le modalità tecniche di scambio delle informazioni siano specifiche per ciascun sistema informativo e siano pertanto stabilite in decisioni distinte del comitato specializzato per il trasporto su strada, tenuto conto dei limitati importi in questione e delle procedure amministrative necessarie per l'elaborazione dei pagamenti, è opportuno stabilire un unico contributo finanziario annuale del Regno Unito per la sua partecipazione ai sistemi informativi per il trasporto su strada gestiti dalla Commissione europea nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(7) La decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada prevede il contributo specifico del Regno Unito all'IMI ed è pertanto necessario modificarla.

(8) Per garantire il corretto funzionamento della rubrica terza, titolo I, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato per il trasporto su strada dovrebbe pertanto stabilire il contributo annuale che il Regno Unito deve versare ai sistemi informativi per il trasporto su strada, gestiti dall'Unione.

(9) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada, poiché l'atto previsto vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada, istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera o), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), in merito all'importo e alle modalità del contributo finanziario del Regno Unito ai sistemi informativi per il trasporto su strada gestiti dall'Unione e che modifica la decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada, figura nel progetto di

[3] [Riferimento a seguito della pubblicazione] Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'UE in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada UE-Regno Unito per quanto riguarda i requisiti minimi sui registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e le modalità di scambio di tali informazioni (collegamento del Regno Unito al registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU)).

decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada accluso alla presente decisione.

2. La Commissione può decidere in merito a modifiche marginali del progetto di decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada accluso alla presente decisione senza che sia necessaria una nuova decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente